

Verifiche ed utilizzo in sicurezza dei carri raccogli frutta

La formazione specifica per i conduttori
dei carri raccogli frutta - Attività di vigilanza

dott. ing. Enrico Maria Ognibeni – Servizio Sicurezza Impianti e Macchine
UOPSAL – APSS Trento

Carri raccogli frutta

informazione, formazione, addestramento

- Articolo 71 comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego **conoscenze o responsabilità particolari** in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una **informazione, formazione ed addestramento adeguati**;
- b) ...

Carri raccogli frutta

informazione, formazione, addestramento

- **Articolo 73 comma 1**

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria **informazione e istruzione** e ricevano una **formazione e un addestramento adeguati**, in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

- **Articolo 73 comma 5**

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono **individuate le attrezzature di lavoro** per le quali è richiesta una **specifica abilitazione degli operatori** nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione

Carri raccogli frutta

Accordo Stato Regioni e Province Autonome 22/02/2012

Modalità di abilitazione:

- Corso di formazione teorico pratico;
- Verifica apprendimento;
- **Attestato di abilitazione.**

Validità abilitazione quinquennale

Aggiornamento quinquennale (**4 ore**)

Carri raccogli frutta

Accordo Stato Regioni e Province Autonome 22/02/2012

Attrezzature di lavoro individuate:

a) **Piattaforme di lavoro mobili elevabili;**

b) Gru

c) Gru

d) Gru

e) Carri

f) Tra

g) Ma

h) Por

Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, **poste ad altezza superiore a 2 m** rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.

Carri raccogli frutta

Accordo Stato Regioni e Province Autonome 22/02/2012

Entrata in vigore: **12.03.13**

per i lavoratori del settore agricolo **31.12.17**

Norma transitoria:

I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo **sono incaricati** dell'uso delle attrezzature di cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi **entro 24 mesi** dall'entrata in vigore del presente accordo.

Riconoscimento formazione pregressa:

Esperienza documentata almeno pari a 2 anni per i lavoratori del settore agricolo **+ modulo di aggiornamento entro 60 mesi** dalla data di pubblicazione del presente accordo.

Carri raccogli frutta

Accordo Stato Regioni e Province Autonome 22/02/2012

Quesito posto:

La conduzione di un carro raccogli frutta
deve essere affidata a personale abilitato ai sensi
dell'accordo 22/02/2012 ?

Carri raccogli frutta

Parere Coordinamento tecnico delle regioni 5 ottobre 2017

Tenuto conto che:

Le macchine agricole raccogli frutta, considerate "impianti speciali" al punto 9 dell'allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982 "Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati", rientrano tra le attrezzature di lavoro dell'allegato VII al d.lgs. 81/2008 come ponti sospesi e relativi organi.

I carri raccogli frutta rientrano nel campo di applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE (ex 98/37/CE).

Definizione di ponte mobile sviluppabile (MEWP): "Macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, ...

Definizione di Piattaforma di Lavoro Elevabile (P.L.E.) secondo la norma di prodotto UNI EN 280: la macchina destinata a spostare persone in posizioni di lavoro in quota, dalle quali i lavoratori svolgano mansioni esclusivamente dalla piattaforma stessa, ...

Definizione di carro raccogli frutta INAIL (DIT): la macchina agricola raccogli frutta si definisce come una piattaforma di lavoro semovente destinata a operare su terreno naturale non coltivato o sconnesso, per spostare uno o più operatori alle posizioni di lavoro per effettuare la raccolta della frutta, il diradamento, la potatura, o altre operazioni relative alla manutenzione degli alberi da frutta dalla piattaforma di lavoro. ...

Carri raccogli frutta

Parere Coordinamento tecnico delle regioni 5 ottobre 2017

Conclusioni:

Da un punto di vista legislativo, i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall'Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell'allegato A) Attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008).

È superfluo ribadire che l'importanza del rischio di ribaltamento connesso all'utilizzo piattaforme di lavoro mobili elevabili, che costituisce un fattore decisivo nell'inclusione di queste macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione.

Il Gruppi di Lavoro Macchine e Impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni ritengono pertanto che, per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta, gli obblighi formativi siano ricompresi in quelli previsti per l'utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili.

Carri raccogli frutta

Parere Coordinamento tecnico delle regioni 5 ottobre 2017

Conclusioni:

Da un punto di vista legislativo, i carri raccogli frutta rientrano nella più generale definizione di Piattaforme di lavoro mobili elevabili, formulata dall'Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008) al punto 1.1 dell'allegato A) Attrezzature di lavoro, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008).

È superfluo ribadire che l'importanza del rischio di ribaltamento connesso all'utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili, che costituisce un fattore decisivo nell'inclusione di queste macchine fra il novero di quelle per le quali è necessaria una specifica abilitazione.

Il Gruppi di Lavoro Macchine e Impianti e Agricoltura del Coordinamento Tecnico delle Regioni ritengono pertanto che, per gli utilizzatori dei carri raccogli frutta, gli obblighi formativi previsti dall'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all'utilizzo delle Piattaforme di lavoro mobili elevabili, sono applicabili.

Percorso di formazione previsto dall'allegato III?

Esperienze di vigilanza

- verifica periodica delle attrezzature
- indagini in occasione di infortuni sul lavoro



Carri raccogli frutta

articolo 21 d.lgs. 81 del 2008

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, **i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo**, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
 - a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al **Titolo III**;
 - b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni;
 - c) munirsi di **articolato** **articolo 71 d.lgs. 81 del 2008** contenente **Attrezzature: conformi, idonee, adeguate o adattate**, utilizzate nel luogo di lavoro conformemente alle disposizioni legislative

Carri raccogli frutta

articolo 71 d.lgs. 81 del 2008

- conformi alle direttive di prodotto.




- conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08, in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e per la messa a disposizione antecedente al recepimento delle direttive prodotto.

Circolare del MINISTERO LAVORO 21 giugno 82, n. 30

Carri raccogli frutta

articolo 71 d.lgs. 81 del 2008



odotto.



li di sicurezza di cui
08, in assenza di
golamentari, e per la
cedente al recepimento

LAVORO 21 giugno 82, n. 30

Carri raccogli frutta

articolo 111 d.lgs. 81 del 2008

Nei casi in cui i **lavori temporanei in quota** non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro **più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure**, in conformità ai seguenti criteri:

- a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

Carri raccogli frutta

allegato VI d.lgs. 81 del 2008

Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

Carri raccogli frutta

circolare Ministero del Lavoro 10/02/11 n. 3326

La definizione di eccezionalità riportata nell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 può trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di **emergenza**
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di **pericolo, incidenti** imminenti o per organizzare misure di **salvataggio**
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato **non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza**

Carri raccogli frutta

commissione consultiva permanente 18/04/2012

- ✓ Guida per il datore di lavoro, esclusivamente per i casi di eccezionalità indicati dalla Commissione Consultiva Permanente
- ✓ Sollevamento eccezionale con **gru o carrelli elevatori**
- ✓ Specifiche procedure di sicurezza

Carri raccogli frutta



Grazie per l'attenzione

dott. ing. Enrico Maria Ognibeni – Servizio Sicurezza Impianti e Macchine
UOPSAL – APSS Trento